

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI STUDIO DI ISTITUZIONE COMUNALE

ART.1

(Finalità)

1. L'Amministrazione Comunale di Ponte San Pietro mette a concorso annualmente assegni di studio da elargire a studenti meritevoli, con l'intento di agevolare la frequenza alle scuole secondarie di secondo grado e all'università, e di incitare i giovani ad un migliore profitto.

ART.2

(Beneficiari)

1. Possono beneficiare degli assegni di studio di istituzione comunale, con riferimento agli esiti di studio conseguiti nell'anno scolastico precedente alla data di presentazione della domanda, i seguenti gruppi di studenti:

gruppo A studenti regolarmente iscritti alla classe prima di scuola secondaria di secondo grado che abbiano frequentato per la prima volta la classe terza di scuola secondaria di primo grado;

gruppo B studenti che abbiano frequentato per la prima volta una delle quattro classi di scuola secondaria di secondo grado e siano regolarmente iscritti all'anno successivo;

gruppo C studenti regolarmente iscritti al primo anno di un qualsiasi corso di studi universitari e che l'anno precedente abbiano conseguito il diploma di maturità;

gruppo D studenti regolarmente iscritti alla classe quarta di scuola secondaria di secondo grado e che l'anno precedente abbiano conseguito il diploma di qualifica.

2. Possono partecipare al bando di concorso tutti gli studenti frequentanti istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, statali o legalmente riconosciuti, ovvero a corsi di studio universitari. Per gli istituti professionali la durata del corso deve essere almeno triennale. Non è ammessa la presentazione della domanda agli studenti iscritti a corsi serali e a corsi di recupero.

ART.3

(Requisiti)

1. I titoli che ciascun candidato dovrà possedere per l'ammissione al concorso sono:

a) essere residente in Ponte San Pietro da almeno un anno alla data di presentazione della domanda;

b) avere conseguito nella valutazione finale o negli esami della sessione estiva precedente alla data di presentazione della domanda il seguente giudizio complessivo:

I) non inferiore a 9/10 (nove decimi), per gli studenti licenziati dalla scuola secondaria di primo grado;

II) una media non inferiore a 7,75/10 (sette decimi e settantacinque centesimi), per gli studenti iscritti alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado. Ai fini del calcolo di tale media non concorrono le votazioni riportate in religione (o attività alternativa);

III) non inferiore a 90/100 (novanta centesimi), per gli studenti che abbiano conseguito il diploma di maturità e che intendano proseguire negli studi universitari;

IV) non inferiore a 90/100 (novanta centesimi), per gli studenti che abbiano conseguito il diploma di qualifica e che intendano proseguire negli studi per conseguire la maturità;

V) non essere beneficiario di altra borsa di studio erogata dallo Stato, dalla Regione o da altro Ente pubblico per il medesimo anno scolastico.

2. Non sono ammessi al bando di concorso gli studenti di scuola secondaria di secondo grado cui è stato sospeso il giudizio nello scrutinio finale.

ART.4

(Valore degli assegni)

1. L'Amministrazione comunale definisce annualmente il fondo da destinare al conferimento di assegni di studio e stabilisce l'entità da attribuire ad ognuno dei quattro gruppi di beneficiari.

2. L'importo di ogni assegno di studio sarà determinato suddividendo in eguale misura la quota di fondo destinata a ciascun gruppo di richiedenti fra tutti gli aventi diritto, con eventuale arrotondamento per difetto ai cinque euro, fino ad un massimo stabilito dalla Giunta comunale in sede di approvazione del bando di concorso.

ART.5

(Bando di concorso)

1. Il bando di concorso è annuale e deve contenere tutte le informazioni utili alla partecipazione dei concorrenti. L'Amministrazione comunale è impegnata alla massima pubblicizzazione dell'iniziativa.

2. Il termine ultimo per la presentazione della domanda non potrà essere inferiore ad un mese dalla data di pubblicazione del bando. Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del concorrente, qualora per qualsiasi motivo la domanda stessa non giunga in tempo utile. Non saranno ammesse le domande pervenute al Comune oltre i termini prescritti.

3. I concorrenti presentano la domanda di ammissione al concorso mediante apposito modello predisposto dal competente ufficio comunale. Nella domanda il concorrente deve dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti indicati al precedente art. 3.

4. Nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 196/2003, tutti i dati comunicati si intendono strettamente riservati e verranno utilizzati esclusivamente per l'istruttoria della domanda di contributo.

5. Per i minorenni la domanda dovrà essere presentata da uno dei genitori o dal legale rappresentante dello studente.

6. Il Comune si riserva di acquisire d'ufficio agli atti istruttori i certificati attestanti il possesso dei requisiti dichiarati, senza alcun aggravio di spesa per i concorrenti.

ART.6

(Graduatorie)

1. Per il conferimento degli assegni di studio di cui al presente regolamento non si predispongono graduatorie, poiché detti assegni saranno di eguale importo e saranno erogati a tutti gli aventi diritto.

2. Il conferimento degli assegni di studio è disposto dal competente dirigente, o suo delegato, con proprio atto di gestione.

ART.7

(Disposizioni finali)

1. I provvedimenti relativi al conferimento degli assegni di studio sono definitivi.

2. Il presente regolamento abroga e sostituisce quello precedentemente in vigore.